REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto all'evasione, in attuazione dell'art. 17 della Legge Regionale 17 agosto 2005, n. 13.

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 21.luglio. 2008

Si assegna il numero 2 della serie delle

*regolamenti regionali dell'anno __2008_*

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Antonio Cantafora

Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della

Regione Calabria n. 16 *del* 16/08/2008

S.S.

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA

LA GIUNTA REGIOANALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento :

Regolamento per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto all'evasione, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13.

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha come finalità quella di pervenire al potenziamento delle strutture dell'organizzazione degli uffici della Giunta regionale cui sono demandati compiti e funzioni in materia tributaria, nonché per la disciplina sui criteri e sulle modalità di utilizzo del fondo incentivante, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, come integrato dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22.
2. Ai fini del potenziamento dell'attività della Regione Calabria in campo tributario, sono attribuiti compensi incentivanti al personale regionale addetto, coinvolto in programmi e progetti finalizzati al recupero dell'eventuale evasione e al controllo del corretto adempimento delle obbligazioni tributarie.
3. I compensi incentivanti sono correlati alle somme non contestate ed effettimente riscosse in via definitiva risultanti dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario.

Articolo 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

   a) per struttura tributaria regionale il complesso dell'articolazione del settore tributi, del dipartimento bilancio e patrimonio, nonché gli uffici di altri dipartimenti regionali coinvolti in procedimenti concernenti la gestione dei tributi di cui alla seguente lettera d) e dei procedimenti relativi alle sanzioni amministrative;

   b) per accertamento il complesso delle attività istruttorie, di controllo e verifica degli atti, documenti, situazione di fatto e quant'altro rileva ai fini della obbligazione tributaria, compresa la relativa quantificazione, che si concludono con la notificazione di avviso di accertamento al contribuente interessatoe conseguentemente emissione di ruolo esattoriale, all'attività di ricerca e di rivelazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l'esercizio e lo svolgimento dell'attività;

c) per tributo, l'imposta la tassa il diritto o comunque denominato avente natura tributaria e, di compenteza regionale, ed in particolare esso comprende:

1. addizionale regionale all'imposta sul consumo di gas metano;
2. imposta regionale sulla benzina per autotrazione;
3. imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo;
4. imposta regionale sulle concessioni statali;
5. imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
6. tassa automobilistica regionale;
7. tassa sulle concessioni regionali;
8. tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle regioni;
9. tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
10. tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
11. tassa sull'istruzione superiore e l'abilitazione all'esercizio professionale.

d) per piano di produttività, il piano con il quale sono stabiliti gli obiettivi di incremento di produttività e di miglioramento quali-quantitativo della riscossione dei tributi regionali;

e) incentivazione quota accantonata derivante dall'ammontare del gettito finanziario netto correlata e scaturente dal piano di produttività.

Art. 3
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante della quota del 2% (due per cento) dell'ammontare annuo riscosso in via definitiva, a seguito di attività di accertamento tributario, al netto delle maggiorazioni per sanzioni, interessi e spese di notifica, nonché i criteri di utilizzo del fondo stesso.
2. Il regolamento disciplina, altresì, i criteri di riparto della quota destinata all'incentivazione del personale preposto alle strutture tributarie regionali, alle strutture dei vari dipartimenti che si occupano dei procedimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative, e/o ad esse formalmente distaccato (Dipartimento, settore, Servizi, Uffici, Unità Organizzative e di Progetto).

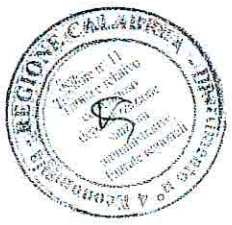

3. Gli incentivi sono erogati sulla base dei risultati dell'attività svolta nell'anno precedente, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi indicati nei rispettivi piani di produttività.

Art. 4
Costituzione del fondo

1. Il fondo di cui al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, come integrato dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 5 ottobre 2007, n. 22, è costituito in apposita unità previsionale di bilancio – della seconda parte Uscite – ed è alimentato con l'accantonamento del 2% (due per cento) dell'ammontare del gettito finanziario netto annualmente non contestato e riscosso, dalla Regione, a seguito di attività istruttoria e conclusione dei procedimenti di accertamento tributario, svolta in via definitiva dalle competenti strutture tributarie della Regione e dalle altre strutture regionali coinvolte, risultante dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario. Alla costituzione del fondo concorre il gettito delle sanzioni amministrative effettivamente riscosse e risultanti dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, a seguito di attività istruttoria ed a conclusione dei procedimenti di ingiunzione o a seguito dell'emissione del ruolo per la riscossione coatta effettuati dalle strutture dei dipartimenti competenti
2. Il dirigente generale dele dipartimento interessato su proprosta del dirigente del settore , provvede, nel rispetto dei criteri stabiliti nel presente regolamento, alla predisposizione della programmazione annuale e dei piani di utilizzo e propone l'approvazione di tali atti al dirigente generale del dipartimento.
3. Quando il dirigente generale dele dipartimento interessato su proprosta del dirigente del settore accerta sia necessario, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nei piani di produttività, il reperimento di prestazioni di servizio a carattere specialistico, non reperibili nell'ambito del personale regionale, è possibile, nel pieno rispetto di tutte le norme in materia, sia statali che regionali, fare ricorso a figure professionali esterne, con soggetti di documentata e comprovata professionalità, da acquisire previa selezione. In tal caso, lo stesso dirigente, propone al dirigente generale le figure professionali da reperire. Gli oneri per la corresponsione delle competenze dovute a tali figure sono posti a carico del fondo e nei limiti della quota prevista per tali spesea.

4. Al fine di semplificare la procedura di accertamento dell'entità delle entrate derivanti dall'attività di recupero dell'evasione, sul gettito tributario e sulle sanzioni aamministrative, e consentire la programmazione e la pianificazione degli interventi di potenziamento della struttura tributaria regionale, la ragioneria generale della Regione, con cadenza mensile, quantifica e comunica al settore bilancio ed al settore tributi l'ammontare delle riscossioni effettuate e riferite all'attività disciplinata dal presente regolamento.

Art. 5
Ripartizione del fondo

1. Preventivamente alla liquidazione del fondo incentivante di cui all'art. 17 della L. R. n. 13/2005 e all'art. 11, comma 2, della L.R. n. 22/2007, con apposita relazione del dirigente di settore t ributi, dev'essere verificato ed accertato il raggiungimento degli obiettivi, in precedenza indicati nei piani di produttività; la relazione è sottoposta all'approvazione del dirigente generale del dipartimento.
2. Successivamente alla determinazione dell'entità del fondo derivante dalle somme regolarmente ed effettivamente riscosse nell'anno precedente e non contestate, relativamente ai tributi che richiedono attività di accertamento da parte degli uffici regionali, e sulla base della realizzazione dei piani di produttività, nonché degli accertamenti riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente, il dirigente generale del dipartimento, su proposta del dirigente del settore tributi sentiti i dirigenti di servizio delle strutture tributarie territoriali, adotta il decreto di ripartizione del fondo, trasmettendone copia al competente settore economico del personale ed al settore preposto alle forniture di beni e servizi dell'organizzazione della Giunta regionale.
3. Salva diversa valutazione, il fondo è così ripartito:
   a. acquisto di attrezzatura d'ufficio ed informatica (hardware e software) e alle spese di manutenzione, alle spese per la frequenza di corsi di formazione e di aggiornamento in materia tributaria del personale delle strutture tributarie, all'acquisto di testi e riviste in materia tributaria: **0,25%** del gettito;
   b. Interventi per il ricorso ad attività ad alto contenuto professionale specifica in materia tributaria e di supporto alla gestione informatica delle attività: **0,20%** del gettito;

c. Reperimento di risorse umane con contratto a tempo determinato e/o collaborazione coordinata e continuativa: **0,30%** del gettito;

d. Incentivo per i dipendenti regionali con rapporto a tempo indeterminato, esclusi in ogni caso quelli con qualifica di dirigente, in servizio presso la struttura tributaria regionale che abbiano conseguito gli obbiettivi di produttività o di risultato indicati nei piani di produttività nell'esercizio finanziario cui si riferisce la riscossione: **1,25%** del gettito.

4. L'ammontare del fondo incentivante per ciascun dipendente e/o collaboratore è da intendersi al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale. Sul fondo gravano anche le ritenute previdenziali ed ogni altro onere a carico della Regione Calabria.

Art. 6
Criteri di utilizzo del fondo

1. L'utilizzo di ciascuna quota di fondo, determinata in applicazione del precedente articolo, avviene con i seguenti criteri:

a) il fabbisogno di attrezzatura, di supporti informatici e di testi e riviste in materia tributaria è determinato mediante elaborazione di un apposito piano di acquisto, predisposto ed adottato dal dirigente del settore tributi, sulla base delle reali esigenze espresse dalle strutture del settore e dei servizi territoriali, previo acquisizione del parere del dirigente generale del dipartimento, anche tramite il ricorso alla struttura regionale preposta alla fornitura di beni e servizi. L'ammontare complessivo degli acquisti non può risultare di importo superiore alla quota a ciò destinata e/o accantonata.

b) il ricorso ad attività ad alto contenuto professionale in materia tributaria e di supporto alla gestione informatica dei servizi tributari, fermo restando il limite delle disponibilità finanziarie a ciò destinate, deve rispondere a reali esigenze comprovate con apposita relazione del dirigente di settore, motivata da ragione di innovazione legislativa e/o di aggiornamento dei processi di lavoro. Il conferimento di incarichi ad alto contenuto professionale deve essere preceduto da apposita procedura selettiva di evidenza pubblica, con la quale devono essere espressamente indicati i requisiti richiesti e necessari per il conferimento dell'incarico, ed a seguito della quale è formata una apposita *short list* dei candi dati.

c) il ricorso a risorse umane esterne, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, è attuato, nel rispetto degli atti di indirizzo formulati dalla Giunta regionale e nel rispetto della normativa in materia, previa adozione di appoisito atto del dirigente generale del dipartimento, su espressa e motivata proposta del dirigente del settore tributi, sentiti i dirigenti dei servizi tributari territoriali. Esso deve rispondere esclusivamente a reali esigenze derivanti da carenze di personale nell'organico degli uffici, ovvero di significativo aumento del carico di lavoro, anche limitato a brevi periodi nell'anno. Il rapporto di servizio può essere istaurato, anche *part-time*, in via esclusiva con contratto di lavoro a tempo determinato e/o di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima di mesi sei e con assoluto divieto di proroga dei contratti con i singoli prestatori di lavoro alla scadenza. Ove le esigene dovessero richiedere l'impiego di risorse umane per un periodo superore a sei mesi, è fatto obbligo procedere attuando il principio della rotazione conferendo nuovo incarico ad altri soggetti. Non può essere istaurato un nuovo contratto con lo stesso soggetto se prima non sia decorso un anno dalla scadenza del precedente. Gli incarichi devono essere preceduti da apposita procedura selettiva di evidenza pubblica, per formare la *short list* dei candidati alla quale attingere. Nella procedura di evidenza pubblica sono indicati:

a. la tipologia e l'entità delle prestazioni richieste;
b. i termini e la durata del contratto;
c. i requisiti minimi necessari;
d. il luogo dove deve essere svolta la prestazione;
e. il corrispettivo economico.

d) la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale regionale, in servizio presso la struttura tributaria e le altre strutture interessate, è ripartita tra il personale in servizio che concorre in modo costante e continuativo all'individuazione dei soggetti evasori, alla definizione dei tributi e delle sanzioni amministrative evasi, all'applicazione delle sanzioni amministrative e degli interessi moratori dovuti, all'istruttoria completa del procedimento amministrativo fino al recupero dei crediti vantati dalla regione, ovvero che abbia contribuito in modo significativo all'innalzamento del livello produttivo e quello qualitativo delle prestazioni, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi indicati nei piani di produttività. I beneficiari del fondo sono preventivamente

individuati con atto formale; non possono partecipare al riparto coloro che non hanno maturato almeno due mesi solari continuativi di incarico; la liquidazione è effettuata proporzionalmente su base mensile, per frazioni superiori a 15 giorni.

2. Il personale dipendente, destinatario dell'incentivo, comprende tutte le funzioni e le qualifiche rivestite, di cui appresso:
   a. responsabile di procedimento, diverso dal dirigente;
   b. personale di categoria "D";
   c. personale di categoria "C";
   d. personale di categoria "B";
   e. personale di categoria "A";
3. L'ammontare complessivo della quota del fondo, destinata all'incentivazione del personale regionale in servizio nella struttura tributaria e/o ad essa distaccato, è da intendersi al lordo degli oneri riflessi complessivi a carico dell'Ente, di quelli a carico del dipendente e delle imposte dovute.
4. Il dirigente di settore tributi per la realizzazione di progetti particolarmente complessi, può costituire gruppi di lavoro formati da dipendenti della struttura tributaria regionale, integrato con dipendenti regionali in servizio presso altre strutture, regolarmente autorizzati, in possesso di specifica professionalità e competenza richiesta per l'attività da svolgere.
5. Nella individuazione del gruppo di lavoro, il dirigente del settore tributi, deve in via prioritaria attingere alle risorse interne all'Ente, assicurando il principio della massima trasparenza e deve tenere conto specificatamente:
   a) della necessità di integrazione tra diverse competenze professionali anche in relazione alla tipologia dell'intervento indicato nel piano di produttività;
   b) dell'attitudine e/o esperienza professionale posseduta dal soggetto;
   c) della necessità di assicurare una equa ripartizione degli incarichi;
   d) del collegamento e complementarietà con altri incarichi già assegnati;
   e) delle professionalità necessarie al raggiungimento degli obiettivi.
6. Per la corresponsione delle somme spettanti, a ciascun dipendente partecipante al piano di produttività, si tiene conto degli indicatori, di cui alla tabella allegata al presente regolamento, definiti in base al peso degli elementi costitutivi della retribuzione annue spettante, corrisposti a carattere costante e continuativo, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto Regioni-Autonomie Locali e del contratto collettivo decentrato integrativo

(CCDI). Successivamente all'approvazione del presente regolamento, l'aggiornamento degli indicatori è disposto con decreto del dirigente generale del dipartimento, su proposta del dirigente del settore tributi, formulata sulla base delle variazioni o modifiche degli elementi costitutivi la retribuzione annua spettante, a carattere costante e continuativo, se ed in quanto introdotte in sede di rinnovo del CCNL e del CCDI.

7. In sede di determinazione delle spettanze, l'importo complessivo destinata al personale impegnato nei piani di produttivà, viene diviso per la sommatoria degli indicatori attribuito al singolo partecipante, rettificato con i coefficienti di realizzazione fisica assegnato a ciascuno, moltiplicato per l'indicatore assegnato al singolo dipendente
8. Qualora il dipendente risulta incaricato della responsabilità del procedimento spetta la maggiorazione del 20% sull'indicatore assegnato; inoltre, nel caso in cui il soggetto ricopra contemporaneamente più funzioni nella struttura dell'organizzazione regionale, spetta il più alto indicatore corrispondente.

Art. 7
Limiti importi incentivi erogabili

1. L'importo dell'incentivo assegnato al singolo dipendente, come disciplinato dagli artt. 5 e 6, non può superare il 60% del trattamento economico annuo lordo complessivo erogato in applicazione del CCNL netto compreso i trattamenti erogati a qualunque titolo in applicazione della contrattazione collettiva, con i quali fa cumulo fino alla concorrenza del 40 per cento.
2. Qualora la somma spettante al singolo dipendente raggiunga il limite di cui al comma precedente, l'incentivo spettante è erogato nel limite massimo del 60% del trattamento economico, l'erogazione ai fini fiscali può avvenire in ragione mensile, secondo i criteri stabiliti dalla vigente normativa, in luogo di quanto stabilito al successivo art. 8.
3. Le risorse residue del fondo di cui all'art. 6, comma 1, punti a), b) e c), per le quali si prevede il mancato utilizzo nel corso dell'anno di riferimento, nella realizzazione dei piani e programmi di acquisizione di attrezzature, di ricorso a collaborazioni e prestazioni d'opera esterne, possono essere finalizzate, con gli stessi criteri stabiliti dall'art. 5, al finanziamento del piano di produttività fermo

restando il limite massimo fissato dal comma 1 del presente articolo, l'eventuale eccedenza è portata ad incremento del fondo dell'anno successivo. .

4. Il riparto del fondo tra i dipendenti che si occupano esclusivamente di sanzioni amministrative è effettuato nell'ambito delle sole entrate riscosse a tale titolo.

Art. 8
Liquidazione del Fondo

1. La liquidazione del fondo é effettuata a copertura delle spese per gli interventi di cui all'art. 5, successivamente all'accertamento e determinazione dell'entità delle somme riscosse in via definitiva e non contestate, a seguito dell'attività di accertamento tributario e, previa verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nei piani di produttività. Le somme riscosse sono quelle risultanti dal conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario precedente, dall'accertamento sulle riscossioni effettuate dal concessionario del servizio di tesoreria della regione, da altro concessionario all'uopo incaricato o, in via subordinata, da apposita certificazione, riferita alle risultanze di bilancio al 31 dicembe dell'anno precedenta, rilasciata dal direttore della ragioneria generale della regione.
2. I dirigenti dei servizi tributari territoriali, con cadenza trimestrale, redigono apposita rendicontazione sullo stato degli accertamenti tributari definiti e trasmettono le risultanze al dirigente del settore tributi.
3. Con proprio decreto il dirigente del settore tributi, sentito il dirigente della ragioneria generale, approva la rendicontazione prodotta dai dirigenti dei servizi territoriali e determina l'entità delle somme riscosse in via definitiva nel periodo a seguito dell'attività di accertamento tributario, il provvedimento è trasmesso al dirigenti del settore bilancio e del settore economico del personale per gli adempimenti di loro competenza.
4. Il dirigente del settore economico del personale provvede:
   a. all'utilizzo delle somme di cui all'art. 5, comma 3, lettera d), con vincolo di destinazione per l'erogazione dell'incentivo al personale regionale impegnato nelle attività oggetto del presente regolamento;
   b. a quantificare gli oneri riflessi da porre a carico di ciascun dipendente in relazione alla quota di incentivo spettante, compresi i contributi a carico dell'ente sulle quote di incentivo erogate con l'utilizzo della quota di fondo di

cui all'art. 5, comma 3, lettera d);

c. alla liquidazione dell'importo netto spettante in favore di ogni beneficiario.

5. L'erogazione delle somme in applicazione del presente regolamento, si configurano quale ulteriore "incentivo alla produttività" per il personale impegnato, ed è da ritenersi compatibile con altri incentivi, fermo restando il vincolo di cui all'art. 7, comma 1, e quanto disposto dalla vigente normativa e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
6. La liquidazione degli importi spettanti a ciascun dipendente è effettuata a scadenza annuale, entro il mese di maggio, salvo la possibilità di procedere alla liquidazione con cadenza trimestrale o mesile, nel solo calo in cui sia possibile accertare e quantificare le risorse da assegnare al fondo e ove ricorrono le condizioni di cui all'art. 8, comma 3.
7. La liquidazione del fondo viene effettuata solo previa verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati nei piani di produttività. Le somme dell'incentivo non distribuite vengono portate ad incremento del fondo dell'anno successivo.

Art. 9
Norme transitorie e finali

1. Il dirigente generale del dipartimento bilancio, in presenza di mutate condizioni legislative, regolamentari ed organizzative, ed anche in virtù dei risultati raggiunti nell'anno precedente o nel corso dell'anno, può proporre alla Giunta regionale eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento, atte a rendere più efficace ed efficiente il conseguimento degli obiettivi, previo valutazione comparativa dei costi sostenuti e dei rendimenti ottenuti.
2. Per l'anno 2008 il fondo è costituito dalle somme iscritte in bilancio all'apposito capitolo.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Allegato al "Regolamento per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto all'evasione, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13".

Tabella di determinazione degli indiatori

Posizione funzionale	Quota Fissa	Quota 13^	Totale	Indice
Funzionario Categoria "D6"	27.410,32	2.284,19	**29.694,51**	**174**
Funzionario Categoria "D5"	25.664,86	2.138,74	**27.803,60**	**163**
Funzionario Categoria "D4"	24.531,76	2.044,31	**26.576,07**	**156**
Funzionario Categoria "D3"	23.492,14	1.957,68	**25.449,82**	**149**
Funzionario Categoria "D2"	21.435,89	1.786,32	**23.222,21**	**136**
Funzionario Categoria "D1"	20.398,71	1.699,89	**22.098,60**	**130**
Istruttore Categoria "C5"	21.128,52	1.760,71	**22.889,23**	**134**
Istruttore Categoria "C4"	20.356,91	1.696,41	**22.053,32**	**129**
Istruttore Categoria "C3"	19.709,42	1.642,45	**21.351,87**	**125**
Istruttore Categoria "C2"	19.159,46	1.596,62	**20.756,08**	**122**
Istruttore Categoria "C1"	18.695,75	1.557,98	**20.253,73**	**119**
Operatore Categoria "B7"	19.115,20	1.592,93	**20.708,13**	**122**
Operatore Categoria "B6"	18.476,38	1.539,70	**20.016,08**	**118**
Operatore Categoria "B5"	18.141,59	1.511,80	**19.653,39**	**115**
Operatore Categoria "B4"	17.829,41	1.485,78	**19.315,19**	**113**
Operatore Categoria "B3"	17.562,72	1.463,56	**19.026,28**	**112**
Operatore Categoria "B2"	16.900,41	1.408,37	**18.308,78**	**107**
Operatore Categoria "B1"	16.613,51	1.384,46	**17.997,97**	**106**
Ausiliario Categoria "A5"	16.932,45	1.411,04	**18.343,49**	**108**
Ausiliario Categoria "A4"	16.576,86	1.381,41	**17.958,27**	**105**
Ausiliario Categoria "A3"	16.277,16	1.356,43	**17.633,59**	**104**
Ausiliario Categoria "A2"	15.943,35	1.328,61	**17.271,96**	**101**
Ausiliario Categoria "A1"	15.724,17	1.310,35	**17.034,52**	**100**

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 LUG. 2008

LOIERO

GIUNTA REGIONALE DELLA CALABRIA

ORIGINALE

REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

Estratto del processo verbale della seduta del 21 LUG. 2008

N 468 del registro delle deliberazioni

OGGETTO: Regolamento per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto all'evasione, in attuazione dell'art. 17 della Legge Regionale 17 agosto 2005, n. 13.

Inviata al Dipartimento Bilancio

il 23 LUG. 2008

Inviata al Consiglio Regionale

Il _____

Inviata alla Corte dei Conti

Il _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Presente	Assente
1	Agazio LOIERO Presidente	X	
2	Domenico CERSOSIMO Vice Presidente	X	
	e gli Assessori	======	======
3	Carmela FRASCA'	X	
4.	Luigi INCARNATO	X	
5.	Mario MAIOLO	X	
6.	Demetrio NACCARI CARLIZZI	X	
7.	Mario PIRILLO	X	
8.	Vincenzo SPAZIANTE		X
9.	Francesco SULLA	X	
10.	Michelangelo TRIPODI	X	

L'Assessore

L'ASSESSORE
Avv. Demetrio Naccari Carlizz.

Assiste il Segretario Consigliere dr. Nicola Durante

Delibera N_____ del _____

Cap._____Bilancio _____

Il Dirigente Generale
IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Luigi Bilotta

STANZIAMENTO Euro _____
VARIAZIONI + O - Euro _____
TOTALE Euro _____
IMPEGNI ASSUNTI Euro _____
DISPONIBILITÀ Euro _____
IMPORTO PRESENTE IMPEGNO Euro _____
IMPEGNO N. _____DEL._____

Il Dirigente di Settore

_____

Il Dirigente di Servizio

_____

IL DIRETTORE DI RAGIONERIA
Dr.ssa Angela Nicolace

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, riguardante "Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)", sono state approvate disposizioni in materia di tributi della Regione;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 17, della citata L.R. n. 13/2005 concerne l'istituzione di un fondo incentivante per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per l'attività di contrasto all'evasione, per la cui copertura finanziaria è disposto l'accantonamento di una quota pari al 2% (due per cento) delle somme riscosse in via definitiva a seguito di accertamento tributario;

EVIDENZIATO che il comma 3 dell'art. 17 demanda alla Giunta regionale l'adozione di un apposito regolamento di attuazione per la disciplina dell'utilizzo del fondo;

VISTO la proposta di regolamento regionale, recante disposizioni per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto all'evasione, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, e la relazione di accompagnamento, che allegati alla presente delibera formano parte integrante e sostanziale della stessa;

VISTO l'art. 36, comma 1, lettera b) e l'art. 43, comma 3, dello Statuto della Regione, che riservano la competenza alla Giunta regionale per l'esercizio della potestà regolamentare, nonché l'art. 34 relativo alle attribuzioni del Presidente della Giunta;

VISTO, inoltre, il CCNL per il comparto Regioni Autonomie locali, dell'area del personale e della separata area della dirigenza, in ordine alla costituzione dei rispettivi fondi per il miglioramento dei servizi e per la corresponsione della retribuzione di risultato, mediante la destinazione di risorse aggiuntive rivenienti da provvedimenti dell'Ente;

UDITA la relazione di accompagnamento al citato regolamento, dettagliatamente esposta dall'Assessore al ramo;

Su conforme proposta dell'Assessore al Bilancio e Patrimonio, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata, nonché della espressa dichiarazione di legittimità e regolarità dell'atto resa dal dirigente preposto alla competente struttura, a voti unanimi

D E L I B E R A

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente trascritto:

- Di approvare il "Regolamento per il potenziamento delle strutture tributarie regionali e per il contrasto all'evasione, in attuazione dell'art. 17 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13", recante la relazione di accompagnamento che allegati alla presente delibera formano parte

integrante e sostanziale della stessa, a cui fa seguito l'emanazione a cura del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettera i) dello Statuto della Regione;

- Demandare alla ~~Segreteria generale della Giunta~~ Dipartimento del Personale per gli adempimenti consequenziali;

- Disporre la pubblicazione integrale del regolamento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Il Segretario **Il Presidente**

Del che si è redatto processo verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente: f.to **LOIERO**

Il Segretario: f.to

Copia conforme per uso amministrativo

Li_____

IL SEGRETARIO